

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 70432/29910

STATUTO FONDAZIONE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

E' costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE CRESCERE INSIEME ETS"

senza vincoli di individuazione grafica o di interpunzione.

La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione si ispira ai, ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e dal Codice Civile.

ARTICOLO 2

SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale ed apartitica, a struttura democratica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per realizzare tale scopo, essa svolge, ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017, in via esclusiva e principale, le attività di interesse generale indicate al comma 1 punti b), d) h), i), n), t) u) e w).

La Fondazione, in particolare, nel proprio ambito territoriale, ha il seguente scopo:

- 1) La ricerca di soluzioni strutturali e organizzative idonee a favorire l'umanizzazione e la familiarità delle cure, il benessere psico-fisico sia dei fruitori dei servizi sanitari, sia di coloro che lavorano nei reparti di Neonatologia e Ostetricia mediante la ristrutturazione e la costante modernizzazione dei reparti stessi al fine di adeguarli agli standard qualitativi internazionali;
- 2) L'incentivazione dell'eccellenza e dell'alta specialità nel campo della Neonatologia e dell'Ostetricia contribuendo al costante sviluppo e modernizzazione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e della formazione professionale e specialistica del personale sanitario;
- 3) La ricerca tecnico scientifica nell'ambito della Neonatologia e dell'Ostetricia, svolta direttamente o indirettamente e finalizzata al sostegno dei piccoli pazienti e dei loro familiari.

ARTICOLO 3

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

3.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Articolo 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione in via strumentale ed accessoria potrà:

- a) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atto reg. a Torino - DP I

il 11/03/2024

al n° 10975 Serie 1T

per € 200,00

- b) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia indirettamente con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie attività;.....
- c) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale sanitario, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;.....
- d) promuovere tutte quelle iniziative adatte a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, culturale, mediatico, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico, anche avvalendosi di consulenze di terzi. Le consulenze dovranno essere affidate solamente a soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano già maturato esperienza nel settore delle iniziative benefiche e che siano sensibili al progetto. Le consulenze dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio di amministrazione e l'eventuale incarico dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;.....
- e) instaurare relazioni e collaborare con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;.....
- f) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso l'istituzione di premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;.....
- g) svolgere attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising;.....
- h) acquistare, amministrare, locare, anche in locazione finanziaria, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e beni materiali e immateriali necessari per l'espletamento della propria attività;.....
- i) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e contrarre mutui e finanziamenti in genere;.....
- j) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualsiasi titoli posseduti.....
- 3.2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione delle diverse attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.....

ARTICOLO 4

SEDE

4.1. La Fondazione ha sede in Torino (TO).....

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio iniziale conferito dai Fondatori nonché:.....

- dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;.....

- dalle eventuali donazioni raccolte in occasione di campagne di sensibilizzazioni ed eventi organizzati dalla Fondazione.
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività di raccolta pubblica di fondi tramite manifestazioni e campagne di sensibilizzazione e da iniziative e attività commerciali e produttive marginali;
- dalle rendite, dagli interessi, dai frutti e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci Fondatori/Onorari per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 6

SOCI FONDATORI E ONORARI

Fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Onorari sono le persone fisiche o giuridiche che vengono nominate in sostituzione di Fondatori cessati o che abbiano manifestato l'impossibilità di continuare il proprio incarico. In caso di impedimento o decesso di uno dei membri Fondatori, i membri superstiti provvederanno alla sostituzione nominando un nuovo membro al quale verrà attribuita la qualifica di Onorario, in modo da garantire che il numero originario dei Fondatori - e degli Onorari subentranti - rimanga sempre fissato in 7 (sette) componenti.

La scelta del membro Onorario verrà effettuata tra le persone fisiche o giuridiche che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca scientifica, della cultura, del lavoro e dell'informazione al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il membro Onorario così nominato assume le attribuzioni e le prerogative del Fondatore sostituito.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci Fondatori/Onorari
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione
- d) il Presidente Onorario, se nominato;
- e) il Comitato Scientifico, se nominato;
- f) l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della Revisione dei Conti, ove nominato.
- g) il Tesoriere

ARTICOLO 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI/ONORARI

Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea dei Soci Fondatori/Onorari per deliberare in merito a:

1) l'approvazione annuale del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove redatto;

2) la nomina del Presidente della Fondazione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, ove necessario, e del Tesoriere.

3) la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio Italiano.

L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e del giorno e del luogo fissato per l'adunanza e deve essere inviata almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, salvo particolari ragioni di urgenza.

È possibile partecipare alle riunioni dei Soci Fondatori/Onorari anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega di 4 (quattro) su 7 (sette) Soci.

Le delibere di cui ai punti 1) e 2) devono essere adottate con il voto favorevole di 4 (quattro) componenti su 7 (sette);

Le delibere di cui al punto 3) devono essere adottate con il voto favorevole di 5 (cinque) componenti su 7 (sette) complessivi.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo 15 (quindici) membri nominati dai Soci Fondatori/Onorari di cui il Presidente nominato nella persona del Presidente della Fondazione e almeno 2 (due) dei componenti scelti tra medici pediatri/ostetrici.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni

salvo dimissioni o revoca motivata da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato; Essi possono essere riconfermati e/o rieletti.

In caso di dimissioni, impedimento, decesso o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione questi viene sostituito con delibera assunta dai Soci Fondatori/Onorari.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- predispone annualmente il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, ove necessario o ritenuto opportuno;
- delibera circa l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico ed il Presidente del Comitato stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso raccomandato o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Consiglieri, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno della seduta, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, designato nell'ambito della riunione.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

- (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e de-

gli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.-----

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori/Onorari, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Il Presidente è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.-----

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti.-----

Il Vice Presidente svolge attività vicaria del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.-----

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori/Onorari, dura in carica a vita ed è scelto tra coloro che, in vario modo, si sono distinti per la loro partecipazione, sostegno e collaborazione in ogni forma all'interno della Fondazione.-----

Il Presidente Onorario non ha poteri di gestione né di rappresentanza della Fondazione.-----

ARTICOLO 12

IL TESORIERE

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha compiti di gestione amministrativa e finanziaria.-----

ARTICOLO 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

13.1. I Soci Fondatori/Onorari provvedono alla nomina di un Organo di Controllo che può essere monocratico o, in alternativa, collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti.-----

13.2. All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.-----

13.3. Nei casi previsti dalla legge i Soci Fondatori/Onorari nominano anche un Revisore legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.-----

Il Revisore Legale dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

ARTICOLO 14

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove.-----

Essi restano in carica per tre anni.-----

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra medici pediatri/ostetrici, professori universitari, ricercatori, personalità eminenti nell'impegno etico umanita-

rio e nelle capacità programmatico-gestionali in ambito sanitario.-----

Il Comitato Scientifico predispone progetti e iniziative e promuove le attività di cui alle lettere c), e) ed f) dell'articolo 2 che precede.-----

Il Comitato Scientifico svolge la propria attività consultiva fornendo un parere non vincolante sui progetti e avendo anche la facoltà di operare, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le strutture ospedaliere e con enti, di qualsiasi natura e genere, della sanità.-----

Il Presidente del Comitato Scientifico, oltre alla funzione primaria di convocare le riunioni del Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio di Amministrazione.-----

ARTICOLO 15

GLI ESERCIZI FINANZIARI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Entro il 30 giugno e comunque nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore oppure ove il Consiglio di Amministrazione deliberi la sua redazione su base volontaria, redigerà il bilancio sociale, redatto nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.-----

6.2. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.-----

ARTICOLO 16

DURATA E SCIoglimento

16.1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.-----

16.2. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori/Onorari che nominerà il/i liquidatore/i, determinando i poteri, i criteri della liquidazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe o simili, appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.-----

ARTICOLO 17

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche ricoperte all'interno della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute nell'esecuzione degli incarichi.-----

ARTICOLO 18

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme

di Legge vigenti in materia. _____

FIRMATI: _____

GIOVANNA GOMIRATO _____

STEFANO BELTRAME _____

Il sottoscritto Giovanna Ioli, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "B" all'atto repertorio n. 70432/29910 è conforme all'originale. Lì, Torino, 12 marzo 2024